
AVVISO PUBBLICO

per l'acquisizione di Manifestazione di Interesse da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017,

finalizzato alla stipula di una convenzione avente ad oggetto la realizzazione di un percorso di ascolto, sostegno e accompagnamento dei pazienti affetti da patologie oncologiche, e l'istituzione e la gestione della Banca del Capello

Premessa normativa.

La Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 28, prevede l'erogazione di contributi a sostegno dell'acquisto dei dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 607 del 30/09/2024, in osservanza dell'art. 7 della predetta legge, sono state approvate le disposizioni attuative per la realizzazione degli interventi ivi previsti e, con Determinazione Dirigenziale n. DPG023/169 del 16/10/2024, si è provveduto all'assegnazione delle risorse alle AA.SS.LL..

In particolare, per quanto attiene ai percorsi di accompagnamento, ascolto e sostegno dei pazienti, ciascuna Azienda può destinare fino ad un massimo del 20% del relativo stanziamento, ad Enti del Terzo Settore che istituiscano e gestiscano tale servizio.

Ciò premesso, deve precisarsi che il D.Lgs.vo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., c.d. Codice del Terzo Settore (d'ora in poi CTS) ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore.

Più nello specifico, l'art. 2, comma 1, del predetto decreto, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Il successivo art. 56, poi, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. Tali protocolli possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate, e l'individuazione delle stesse, ai fini del successivo convenzionamento, deve svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate.

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Avviso

1. La ASL di Teramo, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, intende acquisire, attraverso la pubblicazione del presente Avviso, manifestazioni di interesse da parte di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale (d'ora in poi OdV e APS), per:

- a) la realizzazione e la conduzione di un percorso di accompagnamento, ascolto e sostegno in favore dei pazienti affetti da patologie oncologiche;
- b) il supporto all'istituzione e alla gestione della Banca dei capelli, attraverso il coinvolgimento di associazioni di acconciatori per la donazione di capelli e di aziende che realizzino e/o distribuiscano parrucche, che accettino la donazione di ciocche di capelli in cambio della fornitura gratuita delle protesi tricoloriche.

In particolare, il servizio di cui al punto b), ha lo scopo di fornire, in comodato d'uso gratuito, le parrucche ricevute in dono ai pazienti che si trovino in condizione di maggiore difficoltà economica, con il solo vincolo della restituzione al termine dell'utilizzo. Le protesi tricologiche saranno rigenerate, ad onere della Banca, prima di un nuovo utilizzo.

2. Le attività di cui ai punti a) e b) si configurano quale mera collaborazione gratuita e saranno regolamentate da apposita convenzione (Cfr., Allegato 4 – Bozza convenzione, al presente Avviso).

Art. 3 - Spese rimborsabili

1. In osservanza di quanto previsto dall'art. 56, comma 2, del Codice del Terzo Settore, l'Azienda per le attività prestate dall'OdV/APS, riconoscerà esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, direttamente imputabili allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione (art. 56, comma 4, CTS), nei limiti di cui al successivo comma 2.

2. In particolare, saranno rimborsabili, con esclusivo riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), entro il limite massimo di € 6.675,00, come previsto all'art. 2 delle disposizioni attuative di cui in premessa, approvate con D.G.R. n. n. 607 del 30/09/2024, i costi riconducibili al personale contrattualizzato e impiegato nel progetto e i costi di coordinamento dell'attività previste, nonché gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari contro infortuni e malattie riferibili allo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso, e per responsabilità civile verso i terzi.

I rimborsi verranno erogati dietro presentazione di note di debito mensili, corredate da idonea rendicontazione di spesa, con indicazione dettagliata delle attività svolte e delle presenze mensili dei volontari/dipendenti, validate dai referenti aziendali indicati in convenzione.

La documentazione giustificativa delle spese rimarrà depositata presso l'OdV/APS a disposizione dell'Azienda, che potrà riservarsi di effettuare controlli a campione sulla correttezza delle rendicontazioni prodotte.

Art. 4 - Destinatari e requisiti

1. Sono ammessi a presentare domanda le APS o OdV, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al D.Lgs.vo 3 luglio 20217, n. 117 e al D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020), e assenza di procedure di cancellazione in corso;
- b) sede operativa permanente sul territorio della regione Abruzzo, con uno spazio di accoglienza che garantisca la privacy dell'utente;
- c) "moralità professionale" e "adeguata attitudine" da valutarsi in riferimento all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale;
- d) clausola statutaria che preveda la realizzazione di attività di sostegno ai malati oncologici;
- e) adeguata esperienza di almeno tre anni maturata, in regione Abruzzo, nello svolgimento delle attività di cui al punto 4;
- f) disponibilità di operatori e volontari con specifiche competenze maturate in ambito sociosanitario, desumibili dai *curricula* degli stessi;
- g) osservanza delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e delle disposizioni di sull'impiego di volontari (cfr., art. 18, CdS);
- h) osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela della privacy.
- i) assenza di condizioni che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o conflitto di interessi (cfr., art. 94, D. Lgs. n. 36/2023).

Art. 5 - Durata della convenzione

1. La convenzione avrà la durata di un anno che decorre dalla sua sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6.

2. Alla scadenza, la convenzione potrà essere prorogata, previo accordo fra le parti, sussistendone le condizioni propedeutiche oggetto di valutazione da parte dell'Azienda.

Art. 6 – Obblighi reciproci

1. L'OdV/APS individuata dovrà stipulare, o aver stipulato, idonea polizza assicurativa per i propri volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in osservanza dell'art. 18 del CdS.

2. Gli oneri della suddetta polizza sono a carico della ASL di Teramo, che provvederà al rimborso del premio in proporzione al numero dei volontari impiegati e a fronte della trasmissione, da parte dell'OdV/APS, di apposita rendicontazione.

3. L'OdV/APS ha, inoltre, l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che comporti la perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso. L'Azienda può recedere dalla convenzione, anche nel caso in cui accerti d'ufficio la perdita dei suddetti requisiti.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. L'istanza di partecipazione, formulata secondo il modello Allegato 1, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata via pec al seguente indirizzo cast@pec.aslteramo.it, dal **13.11.2024 ed entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 30.11.2024, indicando in oggetto "Istanza di partecipazione alla procedura comparativa ex art. 56 CTS"**.

2. Le istanze pervenute con modalità difforme rispetto a quella sopra indicata, ovvero oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione.

3 Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità, in corso di validità, e del codice fiscale del legale rappresentante;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- relazione illustrativa, redatta secondo il format Allegato 2 al presente Avviso, che esponga l'esperienza maturata in attività di supporto ai pazienti oncologici, nonché le modalità realizzazione e gestione dei servizi oggetto del presente Avviso con indicazione del numero di volontari coinvolti;
- *curricula* degli operatori e dei volontari impiegati, da cui si evincano le competenze maturate in ambito socio-sanitario, redatti secondo il Format – Allegato 3 al presente Avviso;
- copia della polizza assicurativa del personale volontario coinvolto.

Art. 8 - Verifica dei requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione

1. All'istruttoria di ammissibilità delle istanze pervenute, provvede il Dipartimento assistenza territoriale.

2. In particolare, sono inammissibili le candidature:

- inoltrate con modalità difformi ed al di fuori dei termini indicati all'art. 7;
- presentate da OdV/APS non in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

- carenti di uno o più dei documenti da allegare a norma dell'art. 7.

3. Le istanze risultate ammissibili saranno oggetto di successiva valutazione di merito, da parte di apposita commissione all'uopo costituita.

2. In particolare, saranno oggetto di valutazione la relazione illustrativa e i *curricula* degli operatori e dei volontari impiegati, in applicazione dei seguenti criteri e punteggi:

- modalità di gestione ed esecuzione dei servizi e livello di efficacia dell'intervento rispetto agli obiettivi da realizzare (cfr. art. 1, comma 1, lett. a) e b)): max 25 punti;
- mesi/anni di esperienza maturata e numero di progetti realizzati in ambito sanitario per lo svolgimento di servizi di supporto a pazienti oncologici: max 15 punti;
- livello di attinenza all'ambito sociosanitario, delle competenze desumibili dai *curricula* degli operatori e dei volontari impiegati: max 10 punti.

4. All'esito delle valutazioni di competenza, la commissione preposta formulerà una graduatoria di merito dei progetti idonei. L'idoneità si consegue con il punteggio complessivo non inferiore a 30 punti.

5. La ASL di Teramo procederà a convenzionarsi con l'OdV/APS, collocata al primo posto in ordine di graduatoria, ferma restando la possibilità di non procedere alla stipula qualora nessuna proposta venisse ritenuta idonea.

Art. 9 – Tutela della privacy

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 (D. Lgs. 101/2018), si precisa che il trattamento dei dati personali forniti dall'OdV/APS per la presentazione della manifestazione di interesse saranno raccolti dalla competente Unità operativa aziendale, ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'eventuale instaurazione del rapporto convenzionale

2. L'OdV/APS garantirà, a propria volta, nell'erogazione del servizio di competenza, il pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui alle predette disposizioni comunitarie e nazionali.

3. Nell'ambito del rapporto convenzionale la ASL di Teramo si configurerà quale Titolare del Trattamento dei dati ed individuerà, con apposito atto, quale Responsabile del trattamento dei dati personali dell'utenza destinataria del servizio, l'OdV/APS aggiudicataria, ai sensi dell'art. 28 del DGPR 2016/679.

Art. 11 – Disposizioni finali e foro competente

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii..

2. Per ogni eventuale controversia, si individua quale Foro competente il Tribunale di Teramo.